

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41)

<p>Art. 29 Principio</p> <p>¹ Prima che i veicoli a motore e i rimorchi siano immatricolati, si deve controllare ufficialmente che rispondano alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento.</p> <p>² Per i ciclomotori non è richiesto un esame d'immatricolazione di cui agli articoli 30–32. Per tali veicoli la procedura d'immatricolazione si fonda sugli articoli 90–96 OAC¹.</p> <p>³ Per i veicoli militari e i veicoli soggetti all'ordinanza del 4 novembre 2009² sul trasporto di viaggiatori non è richiesto l'esame cantonale d'immatricolazione.</p> <p>⁴ Le modifiche apportate ai veicoli tra l'esame d'immatricolazione e l'immatricolazione vanno notificate all'autorità preposta e controllate secondo l'articolo 34 capoverso 2.</p>	<p><i>Art. 29 cpv. 5, 6 e 7</i></p> <p>⁵ Si considerano nuovi i veicoli:</p> <ul style="list-style-type: none">a. immatricolati per la prima volta;b. immatricolati all'estero da non più di anno, se il chilometraggio non è superiore a 2000 km o le ore di servizio non sono più di 70. <p>⁶ Si considerano completi i veicoli che non necessitano di completamento per soddisfare le esigenze tecniche specifiche della presente ordinanza.</p> <p>⁷ Si considerano completati i veicoli che costituiscono il risultato di diversi stadi di produzione e soddisfano le esigenze tecniche specifiche della presente ordinanza.</p>
<p>Art. 30 Esame di veicoli nuovi: esame amministrativo</p> <p>¹ La prova di conformità di veicoli nuovi alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento è fornita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">a. un rapporto di perizia compilato e firmato dal titolare dell'approvazione del tipo o della scheda tecnica; oppureb. ...³ <p>² Si considerano nuovi i veicoli:</p> <ul style="list-style-type: none">a. immatricolati per la prima volta;b. immatricolati all'estero da non più di anno, se il chilometraggio non è superiore a 2000 km o le ore di servizio non sono più di 70.	<p><i>Art. 30 Esame di veicoli nuovi: esame amministrativo</i></p> <p>¹ Per le automobili ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 lettera a nuove e complete, la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento è fornita mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">a. un rapporto di perizia compilato e firmato dal titolare dell'approvazione del tipo o della scheda tecnica; oppureb. un rapporto di perizia, basato su una raccolta dati elettronica del singolo veicolo secondo l'articolo 72b capoverso 1 o 3 OAC⁴, compilato e firmato dall'importatore. <p>² Per i seguenti veicoli, la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento è fornita mediante un rapporto di perizia compilato e firmato dal titolare dell'approvazione del tipo o della scheda tecnica:</p> <ul style="list-style-type: none">a. autoveicoli leggeri nuovi e completi, escluse le automobili di cui al capoverso 1,b. rimorchi nuovi e completi con un peso totale fino a 3,50 t,c. motoveicoli nuovi e completi,d. quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore, tutti nuovi e completi. <p>³ L'USTRA può prevedere l'esame amministrativo per altri generi di veicoli.</p>

¹ RS 741.51
² RS 745.11
³ Non ancora in vigore.
⁴ RS 741.51

Art. 30a Esame di veicoli nuovi: esame d'identificazione e controllo di funzionamento

¹ Se un veicolo nuovo è sprovvisto dei documenti di cui all'articolo 30 capoverso 1 la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento è fornita come segue:

- a. in presenza di un certificato di conformità UE in formato cartaceo, per le automobili e gli autoveicoli adibiti ad abitazione con un peso totale fino a 3,50 t viene effettuato un esame di identificazione, per gli altri veicoli un controllo di funzionamento;
- b. in assenza di un certificato di conformità UE in formato cartaceo, viene effettuato un controllo di funzionamento nel caso in cui:
 1. siano disponibili una dichiarazione di conformità secondo il regolamento UNECE n. 0 nonché tutte le altre approvazioni richieste a completamento in base al corrispondente atto giuridico UE relativo all'approvazione generale,
 2. siano disponibili approvazioni o marchi di conformità rilasciati da Stati esteri in base al diritto nazionale o internazionale di cui all'allegato 2 o almeno equivalente alle prescrizioni svizzere,
 3. siano presenti dichiarazioni di conformità ai sensi degli articoli 2 lettera f e 14 OATV⁵,
 4. siano disponibili rapporti di perizia redatti secondo le prescrizioni di cui all'allegato 2 da appositi organi di controllo, elencati nell'allegato 2 OATV o riconosciuti dall'USTRA conformemente all'articolo 17 capoverso 2 OATV, oppure
 5. i detentori godano di privilegi e immunità diplomatici o consolari.

³ Il controllo di funzionamento si limita ai dispositivi più importanti, quali sterzo, freni e illuminazione, e ai dispositivi di agganciamento di veicoli trattori e rimorchi.

Art. 30a cpv. 1, 1^{bis} e 3

¹ Per tutti gli altri veicoli nuovi completi o completati non rientranti nell'articolo 30, per i veicoli ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2 sprovvisti di approvazione del tipo e di scheda tecnica, nonché per le automobili ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 lettera a OETV nuove e complete sprovviste dei documenti di cui all'articolo 30 capoverso 1, la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento è fornita mediante:

- a. un certificato di conformità UE in formato cartaceo e un esame di identificazione:
 1. per le automobili ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 lettera a OETV,
 2. per gli autoveicoli adibiti ad abitazione completi con un peso totale fino a 3,50 t;
- b. una raccolta dati elettronica del singolo veicolo secondo l'articolo 72b capoverso 1 o 3 OAC⁶ e un controllo di funzionamento: per gli autoveicoli adibiti ad abitazione completi con un peso totale fino a 3,50 t;
- c. un certificato di conformità EU in formato cartaceo, una raccolta dati elettronica del singolo veicolo secondo l'articolo 72b capoverso 1 o 3 OAC, un'approvazione del tipo o una scheda tecnica nonché un controllo di funzionamento: per tutti gli altri veicoli completi o completati;
- d. se non è disponibile un certificato di conformità EU in formato cartaceo né una raccolta dati elettronica del singolo veicolo, un controllo di funzionamento e i seguenti documenti:
 1. una dichiarazione di conformità secondo il regolamento UNECE n. 0 nonché tutte le altre approvazioni richieste a completamento in base al pertinente atto giuridico UE relativo all'approvazione generale,
 2. approvazioni o marchi di conformità rilasciati da Stati esteri in base al diritto nazionale o internazionale di cui all'allegato 2 o almeno equivalente alle prescrizioni svizzere,
 3. dichiarazioni di conformità riconosciute in base all'articolo 14 OATV⁷,
 4. rapporti di perizia redatti secondo le prescrizioni di cui all'allegato 2 da appositi organi di controllo, elencati nell'allegato 2 OATV o riconosciuti dall'USTRA conformemente all'articolo 17 capoverso 2 OATV.

^{1bis} Se il detentore del veicolo gode di privilegi e immunità diplomatici o consolari, nel caso del capoverso 1 lettera d è sufficiente un controllo di funzionamento come prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento.

³ La prova dell'equivalenza di cui al capoverso 1 lettera d numero 2 deve essere fornita dal richiedente.

⁵ RS 741.511

⁶ RS 741.51

⁷ RS 741.511

<p>Art. 30b Esame di veicoli nuovi: esame tecnico completo</p> <p>Se un veicolo nuovo è sprovvisto dei documenti di cui all'articolo 30 capoverso 1 e non sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 30a, la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento è fornita mediante un esame tecnico completo. Si verifica in particolare il rispetto delle prescrizioni sui gas di scarico e sui rumori e lo stato di corretto funzionamento per l'uso al quale il veicolo è destinato.</p>	<p><i>Art. 30b</i></p> <p>Se un veicolo nuovo completo o completato è sprovvisto dei documenti di cui all'articolo 30 capoverso 1 e non sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 30a, la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento è fornita mediante un esame tecnico completo. Si verifica in particolare il rispetto delle prescrizioni sui gas di scarico e sui rumori e lo stato di corretto funzionamento per l'uso al quale il veicolo è destinato.</p>
<p>Art. 30c Esame di veicoli nuovi: esame tecnico di parti o modifiche di veicoli</p> <p>Per i veicoli provvisti soltanto di una parte dei documenti di cui all'articolo 30a lettera b numeri 1-4 e per i veicoli modificati, le parti o le modifiche non esaminate devono essere oggetto di un esame tecnico completo.</p>	<p><i>Art. 30c</i></p> <p>Per i veicoli provvisti soltanto di una parte dei documenti di cui all'articolo 30a lettera d numeri 1-4 e per i veicoli modificati, le parti o le modifiche non esaminate devono essere oggetto di un esame tecnico completo.</p>
<p>Art. 31 Esame di veicoli non nuovi: esame tecnico completo</p> <p>¹ Per la prova di conformità di veicoli non nuovi (art. 30 cpv. 2) alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento, viene effettuato un controllo di funzionamento nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. sia disponibile un certificato di conformità UE; c. siano disponibili una dichiarazione di conformità secondo il regolamento UNECE n. 0 nonché tutte le altre approvazioni richieste a completamento in base al corrispondente atto giuridico UE relativo all'approvazione generale; oppure d. i detentori godano di privilegi e immunità diplomatici o consolari. 	<p><i>Art. 31 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b-e</i></p> <p>¹ Per i veicoli non nuovi (art. 29 cpv. 5), la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l'equipaggiamento, è fornita mediante un controllo di funzionamento nel caso in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. sia disponibile un certificato di conformità UE in formato cartaceo; c. sia disponibile una raccolta dati elettronica del singolo veicolo secondo l'articolo 72b capoverso 1 o 3 OAC⁸; d. siano disponibili una dichiarazione di conformità secondo il regolamento UNECE n. 0 nonché tutte le altre approvazioni richieste a completamento in base al pertinente atto giuridico UE relativo all'approvazione generale; oppure e. i detentori godano di privilegi e immunità diplomatici o consolari.
<p>Art. 32 Collaudo in officina</p> <p>¹ Per i veicoli provvisti di un'approvazione del tipo o di una scheda tecnica, l'autorità d'immatricolazione può delegare la compilazione del rapporto di perizia e il controllo di funzionamento a coloro che ne garantiscono un'esecuzione a regola d'arte.</p>	<p><i>Art. 32 cpv. 1</i></p> <p>¹ Per i veicoli provvisti di un'approvazione del tipo, una scheda tecnica, un certificato di conformità UE in formato cartaceo o una raccolta dati elettronica del singolo veicolo secondo l'articolo 72b capoverso 1 o 3 OAC⁹, l'autorità d'immatricolazione può delegare la compilazione del rapporto di perizia e il controllo di funzionamento a soggetti che ne garantiscono l'esecuzione a regola d'arte.</p>

⁸ RS 741.51

⁹ RS 741.51

Ordinanza del 27 ottobre 1976 sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC; RS 741.51)

<p>Art. 15 Rilascio</p> <p>² La licenza per allievo conducente della categoria A è rilasciata per motoveicoli, compresi quelli con carrozzino laterale, con una potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg. Tale limitazione non si applica a:</p>	<p><i>Art. 15 cpv. 2 parte introduttiva</i></p> <p>² La licenza per allievo conducente della categoria A è rilasciata per motoveicoli, compresi quelli con carrozzino laterale, con una potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso in ordine di marcia (art. 136 cpv. 1 OETV¹⁰) non superiore a 0,2 kW/kg. Tale limitazione non si applica a:</p>
<p>Art. 20a¹¹ Notifica della risoluzione di un contratto di tirocinio</p> <p>² ...L'autorità cantonale invita l'apprendista a restituire la licenza e gli rilascia, per il rimanente periodo di validità, una licenza per allievo conducente della categoria A per motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg.</p>	<p><i>Art. 20a cpv. 2</i></p> <p>² In caso di risoluzione del contratto di tirocinio di un apprendista che segue la formazione professionale di base di «meccanico di motoveicoli AFC» e se all'apprendista è stata rilasciata una licenza per allievo conducente della categoria A senza limitazione della potenza secondo l'articolo 15 capoverso 2 lettera a, il formatore deve notificare immediatamente la risoluzione del contratto all'autorità cantonale che ha rilasciato la licenza. L'autorità cantonale invita l'apprendista a restituire la licenza e gli rilascia, per il rimanente periodo di validità, una licenza per allievo conducente della categoria A per motoveicoli con una potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso in ordine di marcia non superiore a 0,2 kW/kg.</p>
	<p><i>Art. 71 cpv. 1 lett. f</i></p> <p>¹ La licenza di circolazione e le targhe sono rilasciate se:</p> <p>f. l'eventuale sanzione dovuta secondo la legge del 23 dicembre 2011¹² sul CO₂ è stata saldata o il veicolo è stato assegnato al parco veicoli nuovi di un grande importatore o di un raggruppamento di emissioni.</p>
	<p><i>Art. 72a</i> <i>Comunicazione di dati di importazione e costruzione</i></p> <p>¹ Per un veicolo importato o costruito in Svizzera e rientrante nel campo di applicazione dell'ordinanza del 30 novembre 2012¹³ sul CO₂ l'importatore o il costruttore deve comunicare elettronicamente all'USTRA i dati di cui all'articolo 23 capoverso 1 dell'ordinanza sul CO₂ prima della prima messa in circolazione.</p> <p>² L'USTRA può estendere ad altri generi di veicoli l'obbligo di comunicazione di cui al capoverso 1.</p>

¹⁰ RS 741.41

¹¹ Introdotto dal n. I dell'O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).

¹² RS 641.71

¹³ RS 641.711

Art. 72b Predisposizione di una raccolta dati elettronica del singolo veicolo

¹ Se è effettuata una comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 72a, l'USTRA ottiene, da una banca dati centrale europea o dall'autorità estera competente, un certificato di conformità UE in formato elettronico di cui all'articolo 37 del regolamento (UE) 2018/858¹⁴, sulla base del quale e dei dati comunicatigli predispone nel sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (SIAC) una raccolta dati elettronica del singolo veicolo (art. 30 segg. OETV¹⁵).

² Se il certificato di conformità europeo non può essere ottenuto in formato elettronico, l'importatore del veicolo deve fornire tale certificato all'USTRA in formato cartaceo.

³ Su richiesta dell'importatore, per veicoli rientranti nel campo di applicazione dell'ordinanza ¹⁶ sul CO₂, l'USTRA può registrare i dati necessari per l'immatricolazione contenuti in un certificato di conformità UE in formato cartaceo di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/858 nonché i dati di importazione e, sulla loro base, predisporre nel SIAC una raccolta dati elettronica del singolo veicolo.

⁴ L'USTRA informa l'importatore o il costruttore una volta disponibile la raccolta dati elettronica del singolo veicolo.

¹⁴ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, p. 1, modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/2236, GU L 296 del 16.11.2022, p. 1.

¹⁵ RS 741.41

¹⁶ RS 641.711

<p>Art. 75 Rapporto di perizia</p> <p>¹ In presenza dell'approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV¹⁷) o della scheda tecnica (art. 2 lett. 1 OATV), il rapporto di perizia è compilato e firmato dal costruttore o dall'importatore.¹⁸</p> <p>² In assenza dell'approvazione del tipo e della scheda tecnica, il rapporto di perizia è compilato dall'autorità di immatricolazione.¹⁹</p>	<p><i>Art. 75 cpv. 1 e 2</i></p> <p>¹ Per i veicoli nuovi e completi, il rapporto di perizia può essere compilato dal costruttore o dall'importatore nei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none">a. per un'automobile ai sensi dell'articolo 11 capoverso 2 lettera a OETV, se è disponibile un'approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV), una scheda tecnica (art. 2 lett. 1 OATV) o una raccolta dati elettronici del singolo veicolo secondo l'articolo 72b capoverso 1 o 3;b. per i seguenti veicoli, se è disponibile un'approvazione del tipo (art. 2 lett. b OATV) o una scheda tecnica (art. 2 lett. 1 OATV):<ol style="list-style-type: none">1. autoveicoli leggeri, escluse le automobili di cui alla lettera a,2. rimorchi con un peso totale fino a 3,50 t,3. motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore. <p>² In tutti gli altri casi il rapporto di perizia è compilato dall'autorità di immatricolazione.</p>
	<p><i>Art. 151q Disposizione transitoria della modifica del ...</i></p> <p>¹ Se per un motoveicolo immatricolato in Svizzera e avente, in base alla licenza di circolazione, un rapporto tra potenza e peso non superiore a 0,2 kW/kg deve essere rilasciata una nuova licenza di circolazione e il calcolo del rapporto tra potenza e peso secondo il nuovo diritto dà un valore superiore a 0,2 kW/kg, si può guidare il motoveicolo anche con una licenza di condurre della categoria A con limitazione della potenza rilasciata prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto, purché il valore superiore a 0,2 kW/kg indicato nella licenza di circolazione risulti unicamente dal nuovo metodo di calcolo.</p> <p>² L'autorità cantonale indica l'autorizzazione di cui al capoverso 1 nella licenza di circolazione.</p>

¹⁷ RS 741.511

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 321).

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 321).

Allegato 12 Esame pratico di conducente
V. Veicoli per gli esami

Categoria A
senza limitazione
della potenza: un motoveicolo senza carrozzino laterale avente una potenza del motore di oltre 35 kW o un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto superiore a 0,20 kW/kg e due posti a sedere;

Categoria A
con limitazione
della potenza: un motoveicolo senza carrozzino laterale avente una potenza del motore di al massimo 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto di al massimo 0,20 kW/kg e due posti a sedere; sono esclusi i motoveicoli della sottocategoria A1;

L'allegato 12 è modificato come segue:

Cifra V, Categoria A

Categoria A
senza limitazione della
potenza: un motoveicolo senza carrozzino laterale avente una potenza del motore di oltre 35 kW o un rapporto tra potenza del motore e peso in ordine di marcia superiore a 0,2 kW/kg e due posti a sedere;

Categoria A
con limitazione della
potenza: un motoveicolo senza carrozzino laterale avente una potenza del motore di al massimo 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso in ordine di marcia di al massimo 0,2 kW/kg e due posti a sedere; sono esclusi i motoveicoli della sottocategoria A1;

Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV; RS 741.511)

<p><i>Ingresso</i> <i>Il Consiglio federale svizzero,</i> visti gli articoli 12, 103, 104d capoverso 5 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958²⁰ sulla circolazione stradale (LCSr),²¹ <i>ordina:</i></p>	<p><i>Ingresso</i> visti gli articoli 12, 103 e 106 capoversi 1 e 2^{bis} della legge federale del 19 dicembre 1958²² sulla circolazione stradale (LCStr),</p>
<p><i>Art. 2 lett. e</i> Ai sensi della presente ordinanza s'intendono per: e. certificato di conformità UE: l'attestazione rilasciata dal fabbricante che un singolo veicolo corrisponde in ogni aspetto a un'approvazione generale UE;</p>	<p><i>Art. 2 lett. e</i> e. <i>Concerne soltanto il testo tedesco</i></p>
<p>Art. 4 Esonero dall'approvazione del tipo ¹ Veicoli e telai importati per uso proprio sono esonerati dall'approvazione del tipo e possono essere notificati direttamente al Servizio cantonale d'ammissione²³. ^{1bis} ...²⁴ ² ...²⁵ ³ Ogni anno, l'Ufficio federale esonera dall'approvazione del tipo i fabbricanti svizzeri per al massimo cinque veicoli o telai dello stesso tipo, della stessa variante o della stessa versione da essi prodotti²⁶. ⁴ I veicoli e telai esonerati dall'approvazione del tipo soggiacciono all'esame singolo²⁷ del servizio cantonale competente per l'ammissione.</p>	<p><i>Art. 4 cpv. 1–4 e 4^{bis}</i> ¹ Veicoli e telai importati per uso proprio sono esonerati dall'approvazione del tipo. ² Sono esonerati dall'approvazione del tipo i veicoli per i quali è disponibile un certificato di conformità UE. ³ <i>Concerne soltanto il testo tedesco</i> ⁴ Importatori e fabbricanti possono richiedere un'approvazione del tipo o una scheda tecnica anche per veicoli e telai esonerati dall'approvazione del tipo. ^{4bis} I veicoli e i telai esonerati dall'approvazione del tipo sono soggetti all'esame secondo gli articoli 29–31 dell'ordinanza del 19 giugno 1995²⁸ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) presso il servizio di immatricolazione cantonale competente.</p>
<p>Art. 6 Titolare dell'approvazione del tipo per veicoli e telai ³ A ogni titolare dell'approvazione del tipo per veicoli o telai è attribuito un codice. Tale codice dev'essere registrato nel rapporto di perizia (mod. 13.20 A).</p>	<p><i>Art. 6 cpv. 3</i> ³ <i>Concerne soltanto il testo tedesco</i></p>

²⁰ RS 741.01

²¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° feb. 2005 (RU 2004 5069).

²² RS 741.01

²³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4193).

²⁴ Introdotto dal n. I dell'O del 2 set. 1998 (RU 1998 2501). Abrogato dal n. I dell'O del 10 giu. 2005, con effetto dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4193).

²⁵ Abrogato dal n. I dell'O del 10 giu. 2005, con effetto dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4193).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4193).

²⁷ O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, OETV (RS 741.41).

²⁸ RS 741.41

<p>Art. 13 Principio</p> <p>¹ L'approvazione del tipo è rilasciata se il tipo del veicolo dà tutte le garanzie di sicurezza e sono disponibili i documenti seguenti:²⁹</p> <p> c.³⁰ le dichiarazioni di conformità del costruttore con rapporto d'esame giusta l'articolo 14; oppure</p>	<p><i>Art. 13 cpv. 1 lett. c</i></p> <p> c. <i>Concerne soltanto il testo tedesco</i></p>
<p>Art. 21³¹ Luogo dell'esame tecnico</p> <p>L'organo di controllo stabilisce il luogo dell'esame. Nella misura in cui sono a disposizione locali, installazioni e piste di prova adeguati, l'esame può essere eseguito ad esempio anche dall'importatore o dal fabbricante.</p>	<p><i>Art. 21</i></p> <p> <i>Concerne soltanto il testo tedesco</i></p>
<p>Capitolo 4: Emolumenti</p> <p>Art. 32³² Campo d'applicazione</p> <p>L'Ufficio federale riscuote per i suoi atti ufficiali emolumenti giusta l'allegato 3.</p> <p>Art. 33 Obbligo di versare gli emolumenti</p> <p>¹ Deve versare l'emolumento chi richiede un atto ufficiale giusta l'allegato 3. Gli esborsi sono calcolati a parte.</p> <p>² Se per un atto ufficiale più persone sono tenute a versare emolumenti, esse rispondono in solido.</p> <p>Art. 34³³ Esonero dall'obbligo di versare gli emolumenti</p> <p>Le autorità e le istituzioni di Confederazione, Cantoni e Comuni possono essere esonerate dagli emolumenti qualora l'atto ufficiale avvenga a loro favore.</p> <p>Art. 35 Preventivo</p> <p>L'Ufficio federale informa preventivamente quanti sono tenuti a versare gli emolumenti sull'ammontare degli stessi qualora si tratti di atti ufficiali onerosi.</p> <p>Art. 36 Anticipo</p> <p>In casi motivati l'Ufficio federale può esigere un anticipo sugli emolumenti. Se l'anticipo non è effettuato, non si procede all'atto ufficiale.</p> <p>Art. 37 Supplemento sugli emolumenti</p>	<p><i>Capitolo 4 (art. 32–42)</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

²⁹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 95).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU **2000** 2291).

³¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU **2000** 2291).

³² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU **2000** 2291).

³³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 29 nov. 2006, in vigore dal 1° feb. 2007 (RU **2007** 95).

L'Ufficio federale può prelevare supplementi fino al 50 per cento dell'emolumento giusta l'allegato 3, segnatamente se:

- a.³⁴ gli atti ufficiali, su richiesta motivata del richiedente, eccezionalmente sono trattati in modo prioritario;
- b.³⁵ ...
- c. il trattamento amministrativo dei giustificativi richiede un impiego straordinario di tempo;
- d.³⁶ ...

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU **2002** 3310).

³⁵ Abrogata dal n. I dell'O del 6 set. 2000, con effetto dal 1° ott. 2000 (RU **2000** 2291).

³⁶ Abrogata dal n. I dell'O del 6 set. 2000, con effetto dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2291).

Art. 38 Esborsi

Sono esborsi le spese relative a un singolo atto ufficiale, segnatamente:

- a. spese per ricerca di giustificativi;
- b. porti, spese per telefono e fax;
- c. spese per stampati;
- d. spese di viaggio e trasporto;
- e. spese per carburante;
- f. dazi.

Art. 39 Riduzione o condono degli emolumenti

Per motivi importanti l'Ufficio federale può ridurre o condonare gli emolumenti, segnatamente se:

- a. l'atto ufficiale è nel suo interesse;
- b.³⁷ dev'essere eseguita una modifica dell'approvazione del tipo senza colpa del richiedente.

Art. 40 Decisione

Su richiesta della persona tenuta a versare gli emolumenti, questi sono oggetto di una decisione formale.

Art. 41 Esigibilità

¹ L'emolumento è esigibile:

- a. con la notificazione alla persona tenuta a versarlo;
- b. in caso d'impugnazione, al momento in cui la decisione su ricorso passa in giudicato.

² Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dall'esigibilità.

Art. 42 Prescrizione

¹ Il credito dell'emolumento si prescrive in cinque anni a partire dall'esigibilità.

² La prescrizione è interrotta da ogni atto amministrativo con il quale l'emolumento è fatto valere presso la persona tenuta a versarlo.

³⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2291).

<p>Art. 45 Esecuzione</p> <p>¹ Per l'esecuzione della presente ordinanza l'Ufficio federale può emanare direttive e istruzioni. In casi speciali può permettere deroghe a singole disposizioni.³⁸</p> <p>² Oltre alla verifica di conformità giusta gli articoli 26 e seguenti, esso può disciplinare la sorveglianza dei veicoli immatricolati.</p>	<p><i>Art. 45 Esecuzione</i></p> <p>¹ Per l'esecuzione della presente ordinanza l'Ufficio federale può emanare direttive e istruzioni. In particolare disciplina:</p> <ul style="list-style-type: none">a. le procedure di trasmissione per lo scambio di documenti;b. l'esonero dall'approvazione del tipo. <p>² In casi particolari può concedere deroghe per il rilascio di un'approvazione del tipo ai sensi degli articoli 3 e 13, per l'esonero dall'approvazione del tipo ai sensi dell'articolo 4 e per le approvazioni secondo il diritto straniero o internazionale di cui all'articolo 15.</p> <p>³ Oltre all'esame della conformità giusta gli articoli 26 e seguenti, esso può disciplinare la sorveglianza dei veicoli immatricolati.</p>
<p>Art. 47 Disposizioni transitorie</p> <p>Chi, prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, ha iscritto definitivamente per l'approvazione del tipo veicoli, telai, sistemi e parti staccate di veicoli, accessori d'equipaggiamento o dispositivi di protezione, soggiace al diritto previgente. La procedura dell'approvazione del tipo con o senza esame tecnico secondo la presente ordinanza può tuttavia essere applicata già a partire dal 1° luglio 1995.</p>	<p><i>Art. 47</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

³⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 6 set. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2291).

		<i>Allegato 3³⁹</i> (art. 32)	L'allegato 3 è abrogato.
Emolumenti			
1	Emolumenti per l'approvazione del tipo di veicoli e telai		
	L'emolumento ammonta a:	Fr.	
1.1	trattamento amministrativo	200.—	
1.2	rilascio dell'approvazione del tipo o della scheda tecnica	100.—	
1.3	carta supplementare, complementi, aggiunte e correzioni	200.—	
2	...		
3	Emolumenti suppletivi per l'approvazione del tipo di veicoli e telai		
	L'emolumento suppletivo ammonta per ogni veicolo immatricolato:		
3.1	Autoveicoli	5.50	
3.2	Rimorchi, motoveicoli e altri veicoli a motore	4.—	
3.3	Ciclomotori e veicoli equiparati ai ciclomotori	1.50	
	Come prova dell'avvenuto pagamento dell'emolumento suppletivo per veicoli a motore e rimorchi serve una marca di controllo che il titolare dell'approvazione del tipo (secondo l'allegato 1 n. 1.1) deve incollare sul rapporto d'esame per veicoli. Rapporti d'esame senza marca di controllo sono respinti. Per approvazioni del tipo eseguite volontariamente, non è necessario incollare la marca di controllo sul rapporto d'esame.		
	L'emolumento suppletivo per ciclomotori e per i veicoli equiparati ai ciclomotori è riscosso dal servizio di omologazione presso il titolare dell'approvazione del tipo sulla base di apposite liste (art. 92 cpv. 4 OAC ⁴⁰). L'Ufficio federale può consultare la dichiarazione doganale.		

³⁹ Aggiornato dal n. II cpv. 2 dell'O del 6 sett. 2000 (RU **2000** 2291), dal n. II dell'O del 21 ago. 2002 (RU **2002** 3310), dal n. II dell'O del 10 giu. 2005 (RU **2005** 4193), dal n. II cpv. 1 delle O del 29 nov. 2006 (RU **2007** 95), del 14 ott. 2009 (RU **2009** 5805), dall'all. 4 n. II 10 dell'O del 30 nov. 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (RU **2018** 4997) e dal n. I dell'O dell'8 set. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 570).

⁴⁰ RS **741.51**

4	Emolumenti per le approvazioni del tipo di parti staccate di veicoli, sistemi di veicoli, accessori d'equipaggiamento e dispositivi di protezione	
	L'emolumento ammonta a:	Fr.
4.1	Approvazioni del tipo con validità nazionale	100.—
4.2	Approvazioni del tipo con validità internazionale	300.—
4.3	Elaborazione di un set dati di silenziatori di sostituzione e catalizzatori di sostituzione con una valutazione della conformità o una certificazione della conformità oppure con un'approvazione equivalente secondo la legislazione svizzera al fine di registrarlo sull'approvazione del tipo	
	Per approvazione del tipo elaborata	50.—
5	Emolumenti in funzione del tempo impiegato	
	Per l'esame amministrativo di giustificativi e documenti l'emolumento varia tra 70 e 120 franchi per ora di lavoro impiegata. Esso dipende dal volume e dalla difficoltà del lavoro e si applica alle prestazioni che non corrispondono al volume ordinario dell'esame.	
6	Emolumenti per l'esame della conformità	
	L'emolumento ammonta a:	
6.1	Forfait per esami della conformità della durata fino a 4 ore	500.—
6.2	Per ogni ulteriore ora iniziata	100.—

Ordinanza del 7 novembre 2007 concernente gli emolumenti dell'Ufficio federale delle strade (Ordinanza sugli emolumenti USTRA, OEemo-USTRA; RS 172.047.40)

<p>Art. 2 Emolumenti per le approvazioni del tipo</p> <p>Gli emolumenti per la procedura d'approvazione del tipo di veicoli si basano sull'articolo 32 e sull'appendice 3 dell'ordinanza del 19 giugno 1995⁴¹ concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali.</p>	<p><i>Art. 2</i> <i>Abrogato</i></p>
	<p><i>Art. 5 cpv. 9</i> ⁹ L'USTRA può esentare dalla corresponsione degli emolumenti di cui ai numeri 3.1.8 e 4a dell'allegato se l'atto ufficiale è nel suo interesse o se deve essere effettuata una modifica dell'approvazione del tipo senza colpa del richiedente.</p>
	<p><i>Art. 5a cpv. 4</i> ⁴ L'USTRA può ridurre del 50 per cento l'importo degli emolumenti di cui ai numeri 3.1.8 e 4a dell'allegato se l'atto ufficiale è nel suo interesse o se deve essere effettuata una modifica dell'approvazione del tipo senza colpa del richiedente.</p>
	<p><i>Art. 10</i> <i>Disposizione transitoria della modifica del gg.mm.aaaa</i> Il diritto previgente rimane applicabile per le procedure amministrative e le prestazioni che non sono ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della presente modifica.</p>

	<i>Allegato</i> ⁴² (art. 4)		<i>Allegato</i> (art. 4)
Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali		Emolumenti per prestazioni e autorizzazioni speciali	
3.1.6 Rilascio di un diritto di accesso ai dati nazionali trasferiti nel sottosistema SIAC Valutazione dal sottosistema SIAC Persone, per la durata di un anno, per ciascun diritto	2000	<p><i>N. 3.1.6</i> <i>Abrogato</i></p>	
		<i>N. 3.1.8</i>	
		3.1.8 Comunicazione di dati di veicoli contenuti nell'approvazione del tipo o nella scheda tecnica, per veicolo immatricolato Comunicazione di una raccolta dati elettronica del singolo veicolo, per veicolo immatricolato	
		3.1.8.1 Dati di autoveicoli	5.50
		3.1.8.2 Dati di rimorchi, motoveicoli e altri veicoli a motore	4
		3.1.8.3 Dati di ciclomotori e di veicoli ad essi equiparati	1.50
		3.1.8.4 Dati di veicoli in seguito all'elaborazione di un certificato di conformità in formato cartaceo ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/858 ⁴³	60–90
		<i>N. 4a</i>	
		4a Rilascio di approvazioni del tipo	
		4a.1 Approvazione del tipo di veicoli e telai	
		4a.1.1 Elaborazione amministrativa dei documenti	200
		4a.1.2 Rilascio dell'approvazione del tipo o della scheda tecnica	100
		4a.1.3 Carta supplementare, integrazioni, aggiunte e correzioni	200
		4a.2 Approvazione del tipo di parti e sistemi di veicoli, oggetti d'equipaggiamento e dispositivi di protezione	
		4a.2.1 Approvazione del tipo con validità nazionale	100
		4a.2.2 Approvazione del tipo con validità internazionale	300
		4a.2.3 Predisposizione di una raccolta dati di silenzianti e catalizzatori di sostituzione sulla base di una valutazione o una certificazione di conformità oppure di un'approvazione equivalente secondo la legislazione svizzera, da inserire nell'approvazione del tipo, per approvazione del tipo trattata	50
		4a.3 Emolumenti in base al tempo impiegato	

⁴² Nuovo testo giusta il n. II dell'O del 30 nov. 2018 (RU **2018** 4743). Aggiornato dal n. I dell'O dell'8 set. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU **2021** 569).

⁴³ Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/2236, GU L 296 del 16.11.2022, pag. 1.

	<p>Gli emolumenti per l'esame amministrativo della documentazione sono calcolati in base al numero di ore impiegate. Dipendono dalla mole e dalla difficoltà del lavoro e si applicano alle prestazioni che non corrispondono al volume ordinario dell'esame. 70–120</p> <p>4a.4 Emolumenti per la verifica della conformità</p> <p>4a.4.1 Verifiche della conformità fino a 4 ore di tempo, a forfait 500</p> <p>4a.4.2 Ogni frazione di ora supplementare 100</p>
--	---

Ordinanza del 30 novembre 2018 concernente il sistema d'informazione sull'ammissione alla circolazione (OSIAC; RS 741.58)

<p><i>Ingresso</i></p> <p><i>Il Consiglio federale svizzero,</i></p> <p>visti gli articoli 89g capoverso 2, 89h e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958⁴⁴ sulla circolazione stradale (LCStr); visti gli articoli 8 capoverso 3 e 33 della legge federale del 20 settembre 2020⁴⁵ sulla protezione dei dati (LPD)⁴⁶,</p> <p><i>ordina:</i></p>	<p><i>Ingresso</i></p> <p>visti gli articoli 89g capoverso 2, 89h e 106 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 1958⁴⁷ sulla circolazione stradale (LCStr); visti gli articoli 8 capoverso 3 e 33 della legge federale del 25 settembre 2020⁴⁸ sulla protezione dei dati (LPD); visti gli articoli 57r e 57s della legge del 21 marzo 1997⁴⁹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione,</p>
<p>Art. 4 Contenuto</p> <p>Il sottosistema SIAC Veicoli contiene i seguenti dati relativi ai veicoli immatricolati dalle autorità svizzere:</p>	<p><i>Art. 4, frase introduttiva</i></p> <p>Il sottosistema SIAC Veicoli contiene i seguenti dati relativi ai veicoli immatricolati dalle autorità svizzere o destinati all'immatricolazione:</p>
<p>Art. 5 Competenza per la trasmissione dei dati</p> <p>¹ Le autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per il rilascio e la revoca delle licenze di circolazione trasmettono al SIAC i dati di cui all'articolo 4 che rientrano nel loro ambito di competenza e le relative modifiche.</p> <p>² I costruttori e gli importatori di veicoli trasmettono al SIAC i dati relativi al veicolo di cui all'allegato 1 numeri 11–14.</p>	<p><i>Art. 5 rubrica e cpv. 1^{bis}</i></p> <p>Competenza per la registrazione e la trasmissione dei dati</p> <p>^{1bis} L'USTRA registra nel SIAC i dati di cui all'articolo 4 che rientrano nel suo ambito di competenza e le relative modifiche. Può disporre la trasmissione di questi dati al SIAC.</p>

⁴⁴ RS 741.01

⁴⁵ RS 235.1

⁴⁶ Nuovo testo giusta l'all. 2 n. II 79 dell'O del 31 ago. 2022 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 568).

⁴⁷ RS 741.01

⁴⁸ RS 235.1

⁴⁹ RS 172.010

<p>Art. 17 Statistiche e liste</p> <p>¹ L'USTRA pubblica annualmente:</p> <ul style="list-style-type: none">a. una statistica sulle autorizzazioni a condurre;b. una statistica sui provvedimenti amministrativi. <p>² Ogni anno compila una lista delle officine autorizzate e delle relative carte. Nella lista sono elencate le officine autorizzate all'installazione, all'esame successivo e alla riparazione di tachigrafi conformemente all'articolo 101 dell'ordinanza del 19 giugno 1995⁵⁰ concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali.</p> <p>³ L'UST pubblica la statistica dei veicoli conformemente all'articolo 127 dell'ordinanza del 27 ottobre 1976⁵¹ sulle rilevazioni statistiche.</p>	<p><i>Art. 17 cpv. 4</i></p> <p>⁴ L'USTRA tiene una lista pubblica dei dati tecnici contenuti nel SIAC Veicoli. Nella lista possono essere pubblicati anche dati di contatto di importatori e titolari dell'approvazione del tipo, purché questi acconsentano alla pubblicazione.</p>
<p>Art. 19 Scambio di dati con autorità estere</p> <p>¹ I dati del SIAC possono essere comunicati ad autorità estere se un trattato internazionale lo prevede.</p> <p>² Per verificare l'unicità della carta del conducente secondo l'articolo 13b capoverso 4 OLR 15² è consentito lo scambio di dati con le competenti autorità estere.</p>	<p><i>Art. 19 cpv. 3</i></p> <p>³ L'USTRA può ottenere i dati necessari per l'immatricolazione di veicoli da autorità straniere anche per via elettronica.</p>

⁵⁰ RS 741.41
⁵¹ RS 741.51
⁵² RS 822.221